Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 9 dicembre 1939 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 9 DICEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Obbligazioni 6 % ed obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica ». — Elenco dei titoli sorteggiati nell'estrazione del 1° dicembre 1939-XVIII e nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso. — Distruzione di titoli al portatore.

(5300)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » estratti il 1° dicembre 1939-XVIII. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(5301)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'avv. Dino Grandi a Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Con R. decreto 30 novembre 1939-XVIII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'avv. Dino Grandi, Conte di Mordano, è stato nominato Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la XXX Legislatura, 1ª dell'anzidetta Camera.

(5286)

Conferma della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo all'avv. Dino Grandi

Con R. decreto 30 novembre 1939-XVIII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è stata confermata all'avv. Dino Grandi, Conte di Mordano, la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo a cagione delle funzioni di Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e per tutta la durata di esse.

(5287)

Accettazione delle dimissioni da Sottosegretario di Stato per gli affari esteri del dott. Giuseppe Bastianini

Con decreto del 14 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, Sua Maestà il RE IMPERATORE ha accettato, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Giuseppe Bastianini dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

(5288)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 158

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Asghedon Mahari, buluc basci (34008) del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — In una difficile situazione di combattimento era di esempio per ardire e sprezzo del pericolo. Ferito ad un piede, rifiutava di essere medicato per continuare a comandare il suo buluc. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ghebreghergbis Ghezhei, ascari del XXI battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Mitragliere, si offriva volontario di attraversare una zona fortemente battuta dal tiro nemico per rifornire la propria arma. Ferito gravemente trovava la forza di trascinarsi fino alla mitragliatrice e di consegnare le munizioni. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gherenchiel Tesemmà, muntaz del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Ferito il proprio comandante di buluc, lo sostituiva, continuando con ardimento la lotta. Colpito a sua volta gravemente, rimaneva al suo posto incitando i compagni. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gheriesus Habtù, muntaz (32606) del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Capo arma leggera, ferito al petto, rimaneva al suo posto di combattimento continuando ad azionare la mitragliatrice. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Murur Gazei, ascari del XVII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Ferito in un assalto, rimaneva al suo posto di combattente incitando i compagni alla lotta, dimostrando fermezza e coraggio. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ogbaiannes Zerit, buluc basci del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia (Alla memoria). — Comandante di un buluc mitraglieri, di iniziativa lo guidava a sostegno di un plotone aggirato da nemico in forze. Dando prova di coraggio e fermezza esemplari, riusciva a respingere l'attacco. Cadeva poco dopo colpito a morte. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Riefessum Teclé, ascari del XVII battaglione indigeni, 1ª compagnia (Alla memoria). — Porta ordini di compagnia, nell'assalto ad un villaggio dimostrava ardire e sprezzo del pericolo. Postosi audacemente all'inseguimento di un nucleo di ribelli, dava nuove prove di valore e sprezzo del pericolo, fino a quando non cadeva colpito a morte. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Uoldesellassè Cassim, muntaz (47447) del XVII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Capo arma leggera, durante un combattimento, per neutralizzare più efficacemente il fuoco di una mitragliatrice nemica, si portava con la sua arma in una posizione scoperta

e battuta. Ferito gravemente, continuava a battere col tiro le posizioni nemiche fino quando venutegli meno le forze, non veniva trasportato al posto di medicazione. Esempio di alto sentimento del dovere. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Amed Ibraim, ascari del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Ascari trombettiere, durante un combattimento, visto ferito gravemente un porta arma, con mossa fulminea si lanciava allo scoperto, sotto il nutrito fuoco avversario, e ricuperava l'arma. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Asfahà Chelati, buluc basci (54881) del XVII battaglione indigeni. — Comandante di nucleo esploratori, alla testa dei propri uomini si lanciava ripetutamente all'assalto di posizioni nemiche, infliggendo all'avversario gravi perdite e ponendolo in fuga. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Bahatà Antù, muntaz del XVIII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Ferito durante un combattimento rimaneva al suo posto, seguitando ad incitare i compagni. Esempio di alto sentimento del dovere. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Berhè Ghereslllasse, ascari del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Durante un combattimento, colpito ad una gamba, con fierezza, mostrava la ferita al proprio ufficiale e continuava a combattere. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Berhè Gulbet, buluc basci (30249) del XXI battaglione indigeni — Comandante di buluc spinto in avanti, raggiungeva successive posizioni, impegnandò, con slancio ed ardire, l'avversario per dar tempo ai retrostanti reparti di raggiungere gli obiettivi loro fissati. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Chidanè Ghidei, ascari del XVIII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Durante un combattimento, era di esempio e di sprone ai compagni, per slancio ed ardire. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Embalè Uoldesillassè, buluc basci del XVII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Comandante di squadra, guidava con perizia i suoi uomini all'attacco di nuclei ribelli, asserragliati entro capanne. Fatto segno ad intensa reazione nemica, dimostrava calma e coraggio, riuscendo a fugare l'avversario. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gheresghier Imnetù, buluc basci del XVIII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Comandante di plotone, durante un combattimento dimostrava calca e sprezzo del pericolo guidando con slancio i propri dipendenti. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gherfiel Scifarè, muntaz del XVII battaglione indigeni. — Capo arma, noncurante dell'intenso fuoco nemico, raggiungeva gli obbiettivi assegnatigli, appoggiando efficacemente l'avanzata del plotone. Inceppatasi l'arma, non esitava a lanciarsi a corpo a corpo sul nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ghersesillasse Agì Abdalla, buluc basci del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, avvistato il nemico che avanzava protetto dalla nebbia, in testa al suo reparto si slanciava arditamente contro l'avversario e con azione pronta e decisa ne ritardava l'avanzata, dando tempo alla compagnia di prendere le misure necessarie. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Hagos Negussè, muntaz (51332) del XXI battaglione indigeni. — Comandante di pattuglia assalita da armati nemici, si lanciava decisamente contro il capo che uccideva a colpi di baionetta, costringendo gli altri alla fuga. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Mohamed Cheflemariam, buluc basci del XVII battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Distintosi per ardimento e sprezzo del pericolo in precedenti azioni, riconfermava le sue virtù militari portando celermente l'arma su posizioni fortemente battute, da dove incurante del pericolo, con preciso ed efficace tiro, fugava l'avversario infliggendogli gravi perdite e agevolando l'azione di altro reparto. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Neraiò Destà, ascari del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Porta munizioni di mitragliatrice leggera, assolveva il suo compito con zelo e serenità. Leggermente ferito continuava a rifornire l'arma. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Said Mohamed, buluc basci del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, durante un tentativo di accerchiamento da parte di forti nuclei nemici, dava prova di calma e coraggio e con la sua pronta azione riusciva ad arrestare l'avversario. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Serrag Mohamed, buluc basci (46113) del XXI battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, durante un'azione, si distingueva per capacità e sprezzo del pericolo. Ferito leggermente, continuava a guidar la sua squadra con efficace risultato. — Debra Sina, 19 settembre 1936-XIV.

(4614)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1762.
Imposta sulla fabbricazione della birra in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 luglio 1927-V, n. 1424, che istituisce l'imposta sulla fabbricazione della birra in Tripolitania;

Riconosciuta l'opportunità di aggiornare il regime fiscale relativo alla fabbricazione della birra in Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita un'imposta sulla fabbricazione della birra in Libia, nella misura di L. 3 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a grado intero, trascurando le frazioni sino a 6/10 di grado.

Le frazioni di grado superiore a 6/10 sono considerate come grado intero.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato in gradi 16 ed il limite minimo in gradi 11.

Sulla birra, tanto in fusti quanto in bottiglia, importata in Libia dal Regno, dall'Africa Orientale Italiana, o dall'estero, sarà, oltre il dazio doganale, imposta una sopratassa in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.

Art. 2.

Chiunque fabbrichi birra deve essere in possesso di una licenza di esercizio soggetta alla tassa di L. 50, se la fabbrica non produca annualmente più di 300 ettolitri, e di L. 200 negli altri casi.

La licenza è efficace solo per l'anno solare, per la ditta e per il luogo in essa indicati.

Art. 3.

Gli Uffici dei servizi tributari hanno facoltà di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni della fabbrica, nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritengano necessarie per una efficace vigilanza.

Art. 4.

Ogni lavorazione deve essere preceduta dalla dichiarazione di lavoro che il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico per le imposte di produzione della Libia, nelle forme che saranno stabilite da apposito regolamento.

La quantità del mosto di birra da sottoporre ad imposta è misurata nel rinfrescatoio. È però in facoltà del Governatore generale di stabilire che l'imposta sia liquidata in base alle indicazioni di apparecchio misuratore, da applicare in diretta comunicazione con gli apparecchi di fabbricazione.

È in facoltà del Governatore generale di autorizzare la stipulazione di convenzioni di abbonamento, da rinnovarsi annualmente, limitatamente a quelle fabbriche che non abbiano una potenzialità di produzione mensile superiore a due ettolitri.

Quando l'applicazione sia fatta in base all'accertamento diretto è accordato un abbuono da stabilirsi con decreto Governatoriale entro la misura massima del 17,50 %.

Art. 5.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, mediante versamento diretto presso la Cassa governativa incaricata dal Governatore generale del servizio di riscossione delle imposte di produzione, e con lo stesso sistema usato per la riscossione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

Art. 6.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione della birra, e la birra prodotta in Libia non possono essere soggette a dazio di consumo nè gravate da alcuna tassa locale.

È concessa la restituzione dell'imposta per la birra che venga esportata dalla Libia, nelle forme che verranno stabilite dal regolamento.

La restituzione dell'imposta non domandata nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita rimane prescritta.

La restituzione dell'imposta ha luogo in base alla quantità di birra che viene effettivamente esportata ed al suo grado saccarometrico, rapportato al volume ed arrotondato come prescritto nell'art. 1.

La restituzione si intende limitata alle sole fabbriche che pagano l'imposta col sistema dell'accertamento diretto.

Art. 7.

Il servizio di accertamento, vigilanza, liquidazione di imposta e di riscontro è affidato all'Ufficio tecnico per le imposte di produzione della Libia, che lo esercita a mezzo del personale dipendente, nonchè dalla Regia guardia di finanza che, per l'esecuzione del servizio, riceve istruzioni dal detto Ufficio tecnico.

I funzionari ed agenti suddetti hanno in qualsiasi tempo diritto di accesso nelle fabbriche e nei locali annessi per eseguirvi verifiche.

Art. 8.

Le somme dovute a titolo di imposta, ed in tutto o in parte non riscosse, comprese quelle dovute sulle deficienze di prodotto vincolato alla finanza, si esigono mediante atto di ingiunzione.

A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data dell'eseguita notificazione, presso l'Ufficio tecnico per le imposte di produzione della Libia.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Art. 9.

La fabbricazione clandestina della birra è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa proporzionale non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'ammontare dell'imposta sulla birra preparata e su quella in corso di preparazione o che si sarebbe potuta preparare colle materie prime rinvenute.

La fabbricazione clandestina è legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcune delle materie prime occorrenti alla preparazione della birra, insieme anche soltanto con una parte degli apparecchi necessari per tale preparazione.

Sono soggette a confisca tanto la birra caduta in contravvenzione, anche se non ultimata, quanto le materie prime, gli apparecchi e le parti di essi, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Art. 10.

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti dei servizi tributari, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualunque modo e su qualsiasi materia, od il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque faccia uso degli apparecchi, strumenti, sigilli o bolli, alterati o falsificati, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o bolli, coniati o impressi in qualsiasi modo, o su qualsiasi materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o altro contrassegno, e chiunque si adoperi, alterando l'apparecchio, per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente al suo ufficio, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dagli Uffici dei servizi tributari è punito con la reclusione da uno a sei mesi, estensibile ad un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

In tutti i casi suddetti, ed in quelli pure di lavorazione fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa è stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potrà essere frodata.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni, sigilli o bolli è punito con ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 11.

Chiunque sottragga o tenti di sottrarre, con qualunque mezzo, i prodotti all'accertamento dell'imposta, è punito con una multa fissa da L. 50 a L. 500 e con una multa proporzionale non minore dell'ammontare dell'importo che si sarebbe frodato, nè maggiore del quintuplo.

Art. 12.

Per la quantità di birra prodotta in più di quella indicata nella dichiarazione di lavoro, quando l'eccedenza superi il 10 % della quantità dichiarata, è dovuta, oltre il pagamento dell'imposta, un'ammenda fissa di L. 20 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro prodotta in più.

Art. 13.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è punita con una ammenda non inferiore a L. 20 nè superiore a L. 300.

Art. 14.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 15.

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa o dell'ammenda.

Art. 16.

I prodotti, il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi od in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono gli Uffici dei servizi tributari del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono gli Uffici dei servizi tributari del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 17.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente decreto la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre, se si tratta di reato punito con ammenda, e col decorso di anni cinque negli altri casi.

Art. 18.

La cognizione per i reati previsti dal presente decreto spetta all'autorità giudiziaria, salvo che non ricorra l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di violazioni agli ordinamenti finanziari dell'Africa Italiana.

Art. 19.

I processi verbali di accertamento di reato sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 20.

In qualunque stadio del procedimento, e fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa delle trasgressioni.

Il contravventore, con domanda che viene considerata irrevocabile, redatta su carta bollata da lui sottoscritta, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dal Governatore generale.

La domanda non è tuttavia ammessa se non è corredata dalla bolletta comprovante il deposito fatto della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa del Governatore generale si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 21.

È abrogato il R. decreto 7 luglio 1927-V, n. 1424, e tutte le disposizioni che contrastano con il presente decreto.

Art. 22.

Per quanto non dispone il presente decreto troveranno applicazioni le disposizioni relative all'imposta di fabbricazione sulla birra vigente nel Regno. Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal 1° novembre 1939-XVIII per la birra che sarà prodotta da tale data. Sarà tuttavia assoggettata all'imposta con la aliquota prevista dall'art. 1 la birra che sarà trovata nelle fabbriche e nei depositi all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1763.

Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente, fra l'altro, l'istituzione a La Spezia di una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, con effetto dal 16 ottobre 1937-XV, l'unito statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di La Spezia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 8. — MANCINI

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di La Spezia

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale con le seguenti specializzazioni:
1) meccanici;
2) formatori fonditori.

Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
c) corsi ulteriori annuali di specializzazione per « montatori motoristi » e per « disegnatori di macchine ».

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

L'unita tabella organica indica il numero dei corsi di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 213.000 annue;
b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Al comune di La Spezia fanno carico gli oneri stabiliti dalle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di La Spezia;
c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;
d) di un rappresentante per ciascuno degli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio d'amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio d'amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio d'amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Per gli esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse scolastiche, si applicano le disposizioni vigenti per tutti gli altri istituti e scuole d'istruzione media.

Nessun esonero è concesso per gli eventuali contributi fissati dal Consiglio d'amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di La Spezia *(a)*

La Scuola tecnica ha due corsi completi di classi:
1° meccanici;
2° formatori fonditori;
con ulteriori corsi annuali per:
1° montatori motoristi;
2° disegnatori di macchine.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo o grado		
1. Direttore, con insegnamento e con l'obbligo della direzione delle officine e dei laboratori e dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale.	1	Gruppo *A* grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 che non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene assunto dal direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	1	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi della scuola.
3. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	Nelle classi della scuola con l'obbligo dell'insegnamento degli elementi di elettrotecnica.
4. Meccanica e Macchine - Disegno professionale.	1	Id.	—	Meccanica e macchine nelle classi della scuola, disegno nelle classi per meccanici con l'obbligo dell'insegnamento di macchine di sollevamento e trasporti nel corso montatori-motoristi.
5. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Nelle classi per meccanici con l'obbligo dell'insegnamento di tecnologia meccanica nel corso montatori-motoristi e della tecnologia e della meccanica nel corso disegnatori di macchine.
6. Tecnologia - Disegno professionale.	1	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi per formatori fonditori.
7. Motori - Combustibili e lubrificanti - Disegno professionale (nel corso montatori-motoristi e disegnatori di macchine a classi riunite).	—	—	2	
8. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale sono compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	NOTE
	N.	Gruppo o grado		
1. Capofficina macchine utensili.	1	Gruppo *B* gradi dall'11° al 10°	—	
2. Capofficina formatore fonditore	1	Id.	—	
3. Capofficina aggiustatore .	1	Id.	—	
4. Sottocapofficina	—	—	2	
5. Segretario economo . .	1	Gruppo *B* grado 11°	—	
6. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1764.

Aggiunta dell'abitato di Piandelagotti, frazione di Frassinoro, in provincia di Modena, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 settembre 1939-XVII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D)* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Piandelagotti, frazione del comune di Frassinoro, in provincia di Modena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chi nque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1765.

Inclusione degli abitati dei rioni Barca, Stazzone, Orologio e Fallea, del comune di Raffadali, in provincia di Agrigento, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173;
Visto il Nostro decreto 13 marzo 1930-VIII, n. 326, con cui l'abitato di Raffadali, in provincia di Agrigento, venne incluso limitatamente al rione « Pecorai », nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Ritenuto che, a causa di nuovi movimenti franosi, la minaccia si è estesa ai fabbricati posti nei rioni Barca, Stazzone, Orologio e Fallea;
Visto il voto 25 luglio 1939-XVII, n. 3061, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173, i rioni Barca, Stazzone, Orologio e Fellea, del comune di Raffadali, in provincia di Agrigento, sono inclusi nella tabella *D)* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII, n. 1766.

Aggiunta dell'abitato di Proceno, in provincia di Viterbo, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 ottobre 1939-XVII, n. 2263;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D)* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Proceno, in provincia di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1767.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Capua (Napoli).

N. 1767. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Capua (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1768.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Monte dei Morti, in Sessa Aurunca (Napoli).

N. 1768. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Monte dei Morti, in Sessa Aurunca (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1769.
Riconoscimento, agli effetti civili, alla erezione della parrocchia di San Martino, in Grezzago (Milano).

N. 1769. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 10 gennaio 1937-XV, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino, in Grezzago (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII.
Inscrizione temporanea nel naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Posamine », della motonave requisita « Monte Gargano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Monte Gargano,* di stazza lorda tonn. 1975,84, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, di proprietà della Società Adriatica, con sede a Venezia, requisita per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Posamine », a decorrere dalle ore 1,30 del 29 agosto 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 68. — COLONNA

(5272)

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Dragamine », del rimorchiatore « Muletto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Muletto* di stazza lorda tonn. 62,69, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, appartenente al Governo dell'Eritrea, è inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Dragamine » dalle ore 18 del 26 agosto 1939.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 67. — COLONNA

(5271)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 novembre 1939-XVIII.
Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Aligi Onniboni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Luigi Da Pozzo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Aligi Onniboni, quale segretario federale di Apuania;

Visto il proprio decreto recante la data 17 novembre 1939 col quale il fascista Aligi Onniboni cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Apuania e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Da Pozzo;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Aligi Onniboni cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Da Pozzo segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Apuania e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 17 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5291)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 novembre 1939-XVIII.
Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Palladino Giuseppe e riconoscimento della qualità medesima al fascista Gianni Mariggi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giuseppe Palladino, quale segretario federale di Rovigo,

Visto il proprio decreto del 17 novembre 1939-XVIII col quale il fascista Giuseppe Palladino cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rovigo e viene nominato, in sua vece, il fascista Gianni Mariggi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Palladino cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Gianni Mariggi segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rovigo e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 17 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5389)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 novembre 1939-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Fortunato Federigi viene nominato consigliere aggregato della detta Corporazione;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1939-XVII con il quale il fascista Pietro Reichlin viene nominato rappresentante del P.N.F. nella detta Corporazione;

Vista la designazione del P.N.F. per la nomina del fascista Fortunato Federigi a consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella predetta Corporazione in sostituzione del fascista Pietro Reichlin;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Fortunato Federigi è nominato consigliere effettivo in rappresentanza del P.N.F. nella Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Pietro Reichlin che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della detta Corporazione.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5290)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 novembre 1939-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato,

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 mar-

zo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

(5262) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 dicembre 1939-XVIII.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa agraria di prestiti di Albanova (Napoli), della Cassa agraria di Rifembergo (Gorizia) e della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V.M. » di Umbriatico (Catanzaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa agraria di prestiti di Albanova, con sede nel comune di Albanova (Napoli), della Cassa agraria di Rifembergo, con sede nel comune di Rifembergo (Gorizia) e della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico, con sede nel comune di Umbriatico (Catanzaro), le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il rag. Rocco Girasole per la Cassa agraria di prestiti di Albanova, con sede nel comune di Albanova (Napoli);

2) il dott. Mario Palitti di Francesco per la Cassa agraria di Rifembergo, con sede nel comune di Rifembergo (Gorizia);

3) il sig. Alfonso Maiorana di Saverio per la Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico, con sede nel comune di Umbriatico (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

(5292) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 dicembre 1939-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del « Credito Agrario Sabino », con sede in Monterotondo (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa in accomandita per azioni « Credito Agrario Sabino », con sede in Monterotondo (Roma) e di sottoporre l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa in accomandita per azioni « Credito Agrario Sabino », con sede in Monterotondo (Roma).

L'azienda predetta è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5293)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.

Disposizioni concernenti l'indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886, che regola la materia delle indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1928; 29 gennaio 1929; 31 marzo 1930; 20 novembre 1931 e 26 gennaio 1935 per l'esecuzione di detto Regio decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 settembre 1928 è modificato come appresso:

Alle sedi della categoria *D* è aggiunta la sede di Augusta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(5275)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1939-XVIII.
Nomina del dott. rag. Brunini Remo a commissario di vigilanza per l'azienda industriale Fratelli Zabban di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 52, 53 e 56 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'elenco delle aziende ebraiche *B* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 agosto 1939-XVII nel quale risulta compresa l'azienda industriale Fratelli Zabban di proprietà dei signori Zabban dott. Filippo fu Elia e Zabban Gino fu Elia di Bologna;

Ritenuto che è già spirato il termine concesso agli interessati dal citato art. 53 per ricorrere contro le risultanze dell'elenco suddetto ed è quindi divenuta definitiva l'assegnazione di tali aziende alla categoria *B* dell'art. 52;

Decreta:

Il dott. rag. Remo Brunini è nominato commissario di vigilanza per l'azienda industriale Fratelli Zabban di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(5274)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.
Ampliamento del territorio della piana di Rieti, riconosciuta come zona tipica per la produzione di grano da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1938-XVI, registro n. 7, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale è stata nominata la Commissione per il giudizio sull'ammissibilità delle varietà di frumento all'iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1938-XVI, con il quale furono stabiliti i limiti della zona tipica per la produzione di grano da seme della piana di Rieti;

Visto il verbale della riunione della Commissione predetta in data 9 ottobre 1939-XVII, da cui risulta che la Commissione stessa ha espresso parere favorevole all'estendimento dei limiti della zona tipica anzidetta, in modo da comprendere altri 400 ettari circa di terreno nei quali sussistono le medesime condizioni favorevoli alla coltura del frumento per seme riscontrantisi nel territorio delimitato con il citato decreto 31 agosto 1938-XVI;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della piana di Rieti, riconosciuto come zona tipica per la produzione di grano da seme, ai sensi dell'art. 9 della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, è quello circoscritto dalla linea seguente: strada Le Marmore Repasto dal confine con la provincia di Terni per Repasto e stazione di Greccio; mulattiera per Madonna della Sellecchia e Greccio; strada per S. Pastore; mulattiera per C. Galloni; strada per Contigliano, S. Lorenzo, O. S. Antimo sino all'incontro della strada mulattiera per case S. Benedetto (detta strada della Rocchetta) sino ad incontrare la Salaria sul ponte Turano; via Salaria, limitatamente al fondo valle sino alla strada delle Chiuse che incontra il torrente Ariana nei pressi del km. 81 della via Salaria; torrente Ariana, pendici di monte Zoccani sino all'incontro del fiume Turano; valle del Turano da Casa Bruciata sino al Borgo di Rieti; via Salaria sino all'incontro della provinciale del Salto; strada del Salto, limitatamente al fondo valle sino alla confluenza del Salto col Velino; fiume Velino fino al confine tra i territori dei comuni di Rieti e di Cittaducale; confine predetto a destra del Velino fino all'incontro della mulattiera per C.se Capaello; mulattiera predetta fino a Lugnano; strada per Villa Troiana, S. Gregorio, Cantalice, C. Strinati; mulattiera per C.se del Rio, Piè di Colle, la Croce; strada per Labro; mulattiera per fosso di Leonessa; fosso di Leonessa per l'Osteria fino al confine con la provincia di Terni; confine con la provincia di Terni fino all'incontro con la strada Le Marmore Repasto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(5264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Quattrone è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa, avente sede in Caulonia (Reggio Calabria), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5263)

Nomina del commissario liquidatore del « Credito Agrario Sabino », con sede in Monterotondo (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al « Credito Agrario Sabino », Società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Monterotondo (Roma), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone

L'avv. Guido Ruta è nominato commissario liquidatore del « Credito Agrario Sabino », Società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Monterotondo (Roma), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5294)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 novembre 1939-XVIII, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa con sede in Cesena (Forlì);

Dispone:

I signori dott. Natale Salvi fu Luigi, dott. Orazio Urbinati fu Giovanni e dott. Cesare Zangheri fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Cesena, società anonima cooperativa avente sede in Cesena (Forlì), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5265)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor dott. Dante Bassani è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5266)

Sostituzione del commissario aggiunto dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, con il quale si è disposta la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria;

Dispone:

Il dott. Apollonio Giovanni è nominato commissario liquidatore aggiunto dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in sostituzione del comm. avv. Ludovico Artusi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5269)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fiastra (Macerata) ed Ischia di Castro (Viterbo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Piccioni Amedeo fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Fiastra (Macerata);

Caporossi geom. cav. Ezio di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Ischia di Castro (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5268)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 19 posti di aiuto referendario nella carriera di concetto della Corte dei conti (grado 9°, gruppo A)

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 ed i successivi provvedimenti di modifica;
Visto il decreto presidenziale in data 3 novembre 1933, che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti al grado di aiuto referendario (grado 9°);
Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079;
Visto il decreto del DUCE in data 3 ottobre 1939-XVII concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 19 aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti (gruppo *A*), di cui uno è riservato agli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

1° gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti:

a) che siano in possesso del diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che siano stati qualificati ottimi nell'ultimo triennio ed abbiano non meno di tre anni di servizio, se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, e sette se di gruppo *B* della Corte dei conti. A tale effetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo *B* dagli impiegati di gruppo *A* è valutabile per metà della durata, ma per non più di due anni; quello prestato presso altre Amministrazioni dello Stato dagli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti è valutabile per tutta la durata se di gruppo *A*, e per non oltre 4 anni se di gruppo *B*;

2° i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

I concorrenti non debbono aver superato alla data del presente decreto il limite di 35 anni, elevato a 40 in favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra e di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, cumulando tra di loro le due elevazioni.

Art. 4.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretario Generale della Corte dei conti, entro i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, apposita domanda in carta bollata da L. 6 rivolta al presidente della Corte stessa e corredata:

a) del certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, che attesti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data della iscrizione stessa;

b) del titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica;

c) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di 35 anni, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 e n. 957, del « Giornale Militare », rispettivamente degli anni 1922 e 1936, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *a*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Coloro che rivestono la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

d) della copia dello stato matricolare civile, dal quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia;

e) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *B* della *Corte* dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4, ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I procuratori o gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 4, apposita domanda in carta bollata da L. 6 rivolta al Presidente della Corte stessa contenente l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

1° dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) del precedente articolo 4;

2° del certificato, da rilasciarsi dal competente Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa e la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3° dell'estratto dell'atto di nascita;

4° del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5° del certificato del comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

6° del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7° del certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima ed a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa Italiana. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre anche nei riguardi del servizio in Africa Italiana.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di Istituto;

8° dello stato di famiglia, rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

9° del foglio di congedo illimitato, ovvero del certificato di esito di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

10° una dichiarazione, redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità, di non appartenenza alla razza ebraica ai sensi dell'articolo 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 7.

I concorrenti che risiedano nell'Africa Italiana, nei possedimenti italiani ovvero all'estero potranno presentare la domanda entro il termine di cui al precedente art. 4, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli che resta fissato per il 96° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 3 per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tuttavia è riservata ai candidati la facoltà di esibire oltre il termine stabilito dal presente bando, ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di nuovi titoli nei riguardi della preferenza nell'ordine di graduatoria e della precedenza in caso di parità di merito.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui al precedente comma, quando attestino l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno sempre essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci e contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che tale iscrizione continua ed è stata ininterrotta, nonchè per i feriti fascisti gli estremi del relativo brevetto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *a*) e *c*) ultimi due commi, dell'art. 4, ed ai numeri 2, 4 a 8 dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti come avvocati o procuratori legali dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;
di due consiglieri della Corte stessa;
di un consigliere di Cassazione;
di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o scienze politiche della Regia Università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno 5 decimi.

Art. 11.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà di quattro prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento la carta d'identità personale, ovvero il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato, o la tessera di iscrizione all'albo, se procuratori od avvocati.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 49 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni Commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, numero 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 11 novembre 1938, n. 1858.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali concessi dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

In relazione al disposto del 3° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n 1079, se il numero dei candidati ammessi allo scrutinio di cui al 1° comma del precedente art. 10, non raggiungerà almeno il doppio di quello dei posti messi a concorso, questi saranno ridotti alla metà del numero dei candidati stessi.

La riduzione verrà disposta con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il presidente: GASPERINI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

I.

a) Diritto civile e commerciale;
b) Procedura civile.

II.

a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo e corporativo.

III.

a) Scienza delle finanze;
b) Contabilità generale dello Stato.

IV.

Corte dei conti - Ordinamento e funzioni.

Prova orale.

L'esame orale verte sul programma delle prove scritte e sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale;

b) elementi di diritto finanziario, con particolare riguardo alla legislazione sulle imposte dirette e tasse sugli affari.

c) legislazione relativa all'ordinamento gerarchico, allo stato giuridico ed alle pensioni degli impiegati civili e militari.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il presidente: GASPERINI

(5284)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 25914 del 4 agosto 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937-XV;

Visto il decreto di pari numero e data dal quale risulta che il dott. Pietro Salomone non fu dichiarato vincitore di alcuna sede perchè quelle da lui indicate erano state assegnate ad altri concorrenti che lo precedevano in ordine di graduatoria;

Vista la nota n. 1345 del 7 ottobre 1939-XVII del podestà di Santa Lucia di Serino colla quale partecipa che il dott. Acone Feliciano, vincitore di quella condotta medica non ha assunto servizio nei termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la nota n. 1977 del 4 novembre 1939-XVIII del podestà di Torella dei Lombardi colla quale trasmette la lettera del dott. Pietro Salomone che, all'uopo invitato con prefettizia n. 38616 del 31 ottobre 1939-XVIII dichiara di accettare la condotta medica del comune di Santa Lucia di Serino;

Decreta:

Il dott. Pietro Salomone è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Santa Lucia di Serino e designato per la nomina a titolare.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà del comune di Santa Lucia di Serino, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 10 novembre 1939-XVIII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(5249)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.